

Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 13 del 24 Gennaio 2019

OGGETTO: Contenzioso TOLLA Michele + altri / COVIP MODE srl – Consorzio - atti connessi e consequenziali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante *“Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”*;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante *“Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale”* con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 *“Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”*, pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 dell'8.10.2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante *“Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”*, art.1: *“Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti”*. Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento, con la quale si è formalmente insediato il Commissario Straordinario Dott. Aniello ERTICO;

VISTA la delibera n. 2 dell'11 ottobre 2018 avente ad oggetto *“Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”*;

PREMESSO che i Sig.^{ri} TOLLA Michele e Pasquale, con atto di citazione notificato il 26/02/1991, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza il Consorzio e la società COVIP MODE S.r.l. chiedendone la condanna in solido alla restituzione di un suolo

espropriato di complessivi mq.2.776 distinto in catasto alla partita 11078 foglio 51 particelle n.ri 1095/e - 1096/e - 449/e;

CHE con sentenza dell'8/04/2003 il g.o.a. presso il Tribunale di Potenza ha dichiarato illegittima l'occupazione del terreno ed ha condannato il Consorzio a pagare in favore degli attori la somma di € 16.551,04 oltre rivalutazione e spese di giudizio;

ATTESO che nel giudizio di appello instaurato dai Sig.^{ri} TOLLA, il Consorzio si costituiva in via incidentale, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo PUGLIESE, chiedendo che fosse dichiarata in proprio favore l'accessione invertita del suolo e non dovuto il danno da illegittima occupazione;

VISTA la sentenza n.11/07 del 20/12/2006 con la quale la Corte d'Appello ha dichiarato compiuta in favore del Consorzio l'accessione invertita del suolo rigettando la domanda proposta dai Sig.^{ri} TOLLA con condanna degli stessi alle spese di CTU e compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la nota dell'Avv. PUGLIESE acquisita al protocollo consortile al n.7420 del 10/09/2007 con la quale il professionista ha evidenziato che i Sig.^{ri} TOLLA avevano proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n.17 del 2/10/2007 con la quale l'Avv. PUGLIESE è stato confermato legale di fiducia dell'Ente anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;

ATTESO che con sentenza n.10680/2014, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla controparte, ordinando la restituzione dell'immobile oltre al risarcimento del danno;

VISTO l'atto di citazione in riassunzione notificato ad istanza dei Sig.^{ri} TOLLA e propri eredi acquisito al protocollo consortile al n.1183 del 25/03/2015 con il quale è stata richiesta la restituzione del suolo e di conseguenza il trasferimento con ordine al conservatore dei rr.ii di effettuare la relativa trascrizione, con condanna per l'ente al risarcimento dei danni per mancato utilizzo del suolo di che trattasi;

VISTA La sentenza della Corte d'Appello n. 741/2018 pubblicata in data 31.10.2018, acquisita al protocollo consortile al n. 5292 del 2.11.2018;

VISTO il ricorso per Cassazione notificato ad istanza dei Sig.^{ri} TOLLA e acquisito al protocollo consortile al n. 5292 del 2.11.2018, con il quale si chiede l'annullamento del provvedimento della Corte d'Appello;


RITENUTO, necessario costituirsi in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, confermando l'incarico di difensore di fiducia dell'Ente all'Avv. Matteo PUGLIESE del foro di Potenza, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;

con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 2 ottobre 2018;

DELIBERA

1. di prendere atto del ricorso per Cassazione notificato ad istanza dei Sig.^{ri} TOLLA e acquisito al protocollo consortile al n. 5292 del 2.11.2018, con il quale si chiede l'annullamento del provvedimento della Corte d'Appello;
2. di confermare quale legale di fiducia dell'Ente, previa convenzione da stipularsi, l'Avv. Matteo PUGLIESE, affinché fornisca assistenza giuridica al Consorzio, nel giudizio di che trattasi, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
3. di imputare il suddetto importo tra i costi della produzione alla voce " Spese Legali e notarili" del piano economico e finanziario e patrimoniale previsionale dell'esercizio 2019 in corso di redazione e approvazione, nonché la registrazione della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio in corso.
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Aniello ERTICO




Parere del Responsabile Ufficio Legale:

Visto il ricorso per Cassazione notificato ad istanza dei Sig.^{ri} TOLLA e acquisito al protocollo consortile al n. 5292 del 2.11.2018, con il quale si chiede l'annullamento del provvedimento della Corte d'Appello di cui in premessa, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio, prevedendo un impegno di spesa per €. 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE

Avv. Roberto Cassano




Tito li 21.01.2019

Parere del Dirigente Ufficio Amministrativo f.f.

Vista la spesa prevista nella presente proposta di delibera pari complessivamente a € 5.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi " Spese Amministrative e Generali" alla Voce " Spese Legali e notarili" del piano economico e finanziario e patrimoniale previsionale dell'esercizio 2019 in corso di redazione e approvazione, nonchè la registrazione della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio in corso.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.

Rag. Angelo MARZANO




Tito li 24.01.2019

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO



Tito li, 24.01.2019